

N. 07269/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da Securpool S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesco D'Amelio e Alessandro Vitali Casanuova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Security.it S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ilaria Cocco in Roma, via dei Gandolfi n. 6;

per l'annullamento

- del decreto n. 39 del 5.12.2023, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha disposto l'aggiudicazione della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata di Rieti – RDO 3624832 – CIG 98670188D5” in favore della Security.it S.r.l.;
- della nota prot. n. 2342 del 19.12.2023, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha trasmesso e comunicato il decreto con il quale è stata conferita efficacia all'aggiudicazione precedentemente disposta;
- della nota prot. n. 2341 del 19.12.2023, non conosciuta nei suoi contenuti, con la quale il RUP, all'esito dei dovuti controlli svolti, ha positivamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in capo alla Security.it S.r.l.;
- del verbale n. 2 del 25.9.2023, nella parte in cui la Commissione di gara ha predisposto una griglia di valutazione, strutturata in più criteri, nell'ambito della quale, in relazione ai singoli giudizi valutativi, sono stati assegnati dei punteggi illogici e irrazionali, oltreché contrari alle precise indicazioni ritraibili dalla *lex specialis* di gara;
- del verbale n. 8 del 30.10.2023, e del relativo allegato, nella parte in cui la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche ammesse sulla base della griglia di valutazione di cui al verbale n. 2 del 25.9.2023;
- della *lex specialis* di gara, laddove interpretata nel senso di abilitare la Commissione di gara a predisporre una griglia di valutazione riportante, in relazione a ciascun criterio e giudizio valutativo, dei punteggi radicalmente in contrasto con la volontà

della Stazione appaltante di attribuire una diversa rilevanza premiale ai diversi sub-criteri di valutazione delle proposte;

- in parte qua, di tutti i verbali, nelle parti in cui è stata valutata valida la partecipazione della Security.it S.r.l. alla procedura di gara, con particolare riferimento ai verbali delle sedute di gara ove si è dato atto della regolarità dell'offerta di quest'ultima;

- della *lex specialis* di gara laddove interpretata nel senso di consentire l'indicazione di oneri di sicurezza aziendale aventi un importo inferiore a quelli previsti per legge dal C.C.N.L. di categoria; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, laddove lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Security.it S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con determina del 6 febbraio 2023, integrata in data 6 marzo 2023, il Ministero della Giustizia ha autorizzato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti a procedere, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs. n. 50 del 2016, all'indizione di

una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata per le esigenze degli Uffici Giudiziari di Rieti per un periodo di ventiquattro mesi.

1.1. – Con provvedimento del 21 giugno 2023, la Procura ha avviato la suddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con assegnazione di n. 70 punti per l'offerta tecnica e n. 30 punti per l'offerta economica.

1.2. – Alla procedura hanno partecipato due operatori, Securpool S.r.l., mandataria nel costituendo RTI con mandante Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A., ("Securpool") e Security.it S.r.l. ("Security").

1.3. – La Commissione di gara, nel valutare le due offerte, ha attribuito:

a) a Securpool n. 70,99 punti (dei quali n. 68 punti per l'offerta tecnica e n. 2,99 punti per l'offerta economica);

b) a Security n. 71,85 punti (dei quali n. 56 punti per l'offerta tecnica e n. 15,85 punti per l'offerta economica).

1.4. – La Security, risultata prima classificata, è stata sottoposta a verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il RUP ha chiesto, in particolare, un'analisi giustificativa di tutte le voci che componevano l'offerta, con specifico riguardo all'importo degli oneri di sicurezza che risultava inferiore rispetto a quanto riportato nelle tabelle ministeriali.

1.5. – La verifica si è conclusa positivamente ed è stata, così, disposta l'aggiudicazione in favore di Security.

1.6. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Securpool ha censurato la predetta aggiudicazione sotto tre profili:

I) Security avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in quanto nell'offerta ha indicato un importo degli oneri di sicurezza inferiore a quello minimo previsto nelle tabelle ministeriali di riferimento (*I motivo*);

II) la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente verificato gli importi relativi alle irregolarità fiscali dell'aggiudicataria (*I motivo*);

III) la Commissione di gara avrebbe adottato un metodo irrazionale e illogico per l'attribuzione dei punteggi relativi ai diversi sub-criteri discrezionali nella valutazione delle offerte tecniche (*II motivo*).

2. – Si sono costituite in causa l'aggiudicataria e il Ministero della Giustizia, per chiedere il rigetto del ricorso.

3. – Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024, il Collegio ha fissato l'udienza di merito del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che la terza censura, sopra richiamata, non apparisse manifestamente infondata e che necessitasse, pertanto, di essere adeguatamente approfondita nella sede di merito.

4. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, in vista della quale le parti hanno depositato articolate memorie.

DIRITTO

5. – Il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato per le ragioni di seguito illustrate.

6. – Con la prima censura, Securpool deduce che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura di gara, in quanto ha indicato nell'offerta economica un importo degli oneri di sicurezza inferiore a quello minimo disposto dalle tabelle ministeriali di riferimento.

Più in particolare, l'aggiudicataria ha dichiarato di prevedere, quali oneri della sicurezza, la somma complessiva di euro 1.700,00 per l'intero biennio di affidamento dei servizi di vigilanza.

Tale importo sarebbe tuttavia, ad avviso della ricorrente, inferiore a quello che ciascuna impresa del settore dovrebbe sostenere rispettando le tabelle ministeriali di cui al D.M. 21 marzo 2016, le quali prevedono che il “*costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I./giubbotto, visite mediche, formazione L. 81/2008, radio) è pari ad € 370,00*”.

Se si moltiplicasse, infatti, il citato importo di euro 370,00 per il numero di addetti che Security ha dichiarato di destinare all'esecuzione del servizio (6 risorse), si otterrebbe un importo minimo dei costi della sicurezza pari a euro 4.440,00 per l'intera durata biennale del servizio.

Un importo, dunque, superiore rispetto a quello, pari a euro 1.700,00, indicato da Security.

6.1. – La censura non è fondata.

6.2. – Rileva, anzitutto, il Collegio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, la congruità degli oneri per la sicurezza interna non può essere ricavata, in modo automatico, dalle tabelle ministeriali, perché queste non costituiscono un parametro uniforme valido per ciascun operatore economico del settore (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4308).

Anche i valori minimi degli oneri di sicurezza indicati nelle tabelle ministeriali non rilevano in sé, perché non rientrano fra i minimi salariali di cui all'art. 97, comma 5, lett. *d*), D.Lgs. n. 50 del 2016.

Tali valori minimi assumono, più propriamente, significato nel quadro della complessiva verifica della congruità degli stessi ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. *c*), D.Lgs. n. 50 del 2016 (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2021 n. 1571; *id.* 25 luglio 2023, n. 7289).

Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, inoltre, che l'eventuale sottostima degli oneri di sicurezza possa trovare compensazione anche in altre voci di costo di cui l'offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile (*cf.* Cons. Stato, n. 4308/2020 *cit.*, nonché TAR Napoli, Sez. I, 28 settembre 2021, n. 6071; TAR Ancona, Sez. I, 5 maggio 2021, n. 387).

6.3. – Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il solo fatto che gli oneri di sicurezza indicati dall'aggiudicataria fossero (in tesi) inferiori alla somma di euro 370,00 per ogni lavoratore, prevista dalla tabella ministeriale, non possa costituire, di per sé solo, un vizio della valutazione di congruità compiuta dal RUP.

6.4. – Deve osservarsi, inoltre, come l'aggiudicataria, nel fornire le proprie giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, abbia chiarito che all'interno della somma di euro 1.700,00 – da essa indicata alla voce “*Oneri di sicurezza*” – non sono stati inseriti taluni costi che, invece, la tabella ministeriale ricomprende nella somma di euro 370,00 (“*Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I., Giubbotto, Visite mediche, Formazione 81/08, radio) è di € 370,00*”).

In particolare, sia il costo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sia quello delle radio ricetrasmittenti è stato appostato dall'aggiudicataria all'interno della voce “*Spese di gestione*” (pari a euro 14.400,00), in quanto si tratta di attrezzature già presenti tra le proprie dotazioni aziendali, che sono fornite al personale indipendentemente dalla specifica commessa.

L'aggiudicataria ha, inoltre, argomentato che gli importi indicati per le ulteriori due voci di oneri aziendali (ossia Visite mediche e Formazione della sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008) sono coincidenti, se non superiori, rispetto agli importi che essa si è impegnata a corrispondere al centro medico e alla società di formazione con cui ha stipulato i relativi contratti.

6.5. – Alla luce di tali circostanze, questo Collegio ritiene che la valutazione di congruità degli oneri di sicurezza, formulata dal RUP, non appaia manifestamente irragionevole o illogica.

Talune voci di costo risultano, infatti, giustificate dalle convenzioni stipulate dall'aggiudicataria con società terze, e le altre sono, comunque, ricomprese in differenti voci dell'offerta economica.

Non ricorrono, quindi, sufficienti elementi per poter ritenere illogica la valutazione della loro congruità compiuta dal RUP.

7. – A mezzo della seconda censura, Securpool lamenta un difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante, la quale non avrebbe adeguatamente verificato gli importi relativi all'irregolarità fiscale indicata dall'aggiudicataria nel DGUE, riferibile all'avviso n. 2017/3t/000538/00/001/2022/007.

Un'irregolarità che sarebbe stata (in tesi) rilevante, quale grave violazione non definitivamente accertata, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016.

7.1. – La censura è infondata, perché la stazione appaltante ha dimostrato in giudizio:

i) di aver puntualmente richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla aggiudicataria (*cfr.* doc. 5 del Ministero);

ii) di aver successivamente chiesto all'aggiudicataria dei chiarimenti specifici su due dei carichi pendenti indicati dall'Agenzia delle Entrate (*cfr.* doc. 6 del Ministero);

iii) di aver ricevuto riscontro dall'aggiudicataria, con evidenza del fatto che tali cartelle non fossero state ancora notificate alla stessa (*cfr.* doc. 7 del Ministero).

Con specifico riferimento all'avviso n. 2017/3t/000538/00/001/2022/007, si precisa inoltre: *(a)* che l'aggiudicataria lo aveva indicato nel DGUE indicando che *“non sono ancora spirati i termini di legge, per cui si procederà al pagamento, se dovuto, nei termini*

prestabiliti”, impegnandosi dunque a pagare il relativo importo se fosse risultato effettivamente dovuto, e (b) che, in ogni caso, tale avviso è stato annullato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di autotutela presentata dall’aggiudicataria (cfr. doc. 11 di Security).

Le doglianze di difetto di istruttoria sollevate dalla ricorrente si palesano, dunque, manifestamente infondate.

8. – Con la terza censura, la ricorrente lamenta l’illogicità e irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sub-criteri discrezionali per la valutazione delle offerte tecniche.

8.1. – Più in dettaglio, si osserva che il disciplinare di gara ha previsto, all’art. 4.2.2., che la valutazione dell’offerta tecnica siano effettuata dalla Commissione sulla scorta di nove criteri: a.1) Organizzazione aziendale; b.1) Esecuzione dei servizi; c.1) Formazione; d.1.) Scanner bagagli; d.2.) Allarme presso Ufficio Giudice di Pace; d.3.) Allarme presso sede dell’archivio del Tribunale; d.4) Metal detector portatile; e.1) Ispezione aggiuntiva; f.1) Microfono.

Ad alcuni di questi criteri è attribuito un punteggio fisso su base tabellare (sì/no), individuato dal disciplinare di gara.

Per altri criteri, invece, è lasciata alla Commissione piena discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi. Il disciplinare di gara prevede solamente il punteggio massimo attribuibile per gli stessi: n. 11 punti massimo per i criteri a.1 e b.1.; n. 8 punti massimo per il criterio c.1.; n. 10 punti massimo per i criteri d.2 e d.3.

Con riferimento a questi ultimi criteri discrezionali, la Commissione ha provveduto a individuare dei sotto-criteri, associando ad essi i relativi punteggi.

In dettaglio, con riferimento ai due criteri per i quali il disciplinare ha previsto un punteggio massimo pari a n. 11 punti, la Commissione ha disposto i seguenti sub-

criteri: n. 11 punti per il “*giudizio più che adeguato*”, n. 9 punti per “*giudizio adeguato*”, n. 7 punti per “*giudizio parzialmente adeguato*” e n. 5 punti per “*giudizio non adeguato*”.

Con riferimento, invece, ai due criteri per i quali il disciplinare ha previsto un punteggio massimo pari a n. 10 punti, la Commissione ha disposto i seguenti sub-criteri, mantenendo la differenza di due punti tra ciascuno di essi, ossia: n. 10 punti per “*giudizio più che adeguato*”, n. 8 punti per “*giudizio adeguato*”, n. 6 punti per “*giudizio parzialmente adeguato*” e n. 4 punti per “*giudizio non adeguato*”.

Infine, anche con riferimento al criterio con punteggio massimo di n. 8 punti, la Commissione ha graduato sempre di due punti i sub-criteri: ossia: n. 8 punti per “*giudizio più che adeguato*”, n. 6 punti per “*giudizio adeguato*”, n. 4 punti per “*giudizio parzialmente adeguato*” e n. 2 punti per “*giudizio non adeguato*”.

8.2. – La ricorrente ritiene che i punteggi, così attribuiti ai vari sub-criteri, siano irragionevoli e illogici, in quanto sono sproporzionati sia tra loro, sia rispetto al punteggio massimo stabilito dal disciplinare per ogni criterio, a causa del fatto che il differenziale esistente tra i quattro giudizi (“*non adeguato*”, “*parzialmente adeguato*”, “*adeguato*” e “*più che adeguato*”) è sempre pari a n. 2 punti, a prescindere dal punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi.

Evidenza, infatti, la ricorrente che:

- per il criterio con punteggio massimo pari a n. 8 punti, i sub-criteri hanno dei punteggi (8-6-4-2) con un peso percentuale pari al 100%, 75%, 50% e 25% del massimo;
- invece, per i criteri con punteggio massimo pari a n. 10 punti, i sub-criteri hanno dei punteggi (10-8-6-4) con un peso percentuale pari al 100%, 80%, 60% e 40% del massimo;

- e ancora, per i criteri con punteggio massimo pari a n. 11 punti, i sub-criteri hanno dei punteggi (11-9-7-5) con un peso percentuale pari al 100%, 81,82%, 63,64% e 45,46% del massimo.

Ad avviso della ricorrente, il medesimo divario, pari a 6 punti, tra il punteggio assegnato per il miglior giudizio “*più che adeguato*” e il peggior giudizio “*non adeguato*”, per ciascuno dei sub-criteri discrezionali, vanifica la volontà della stazione appaltante – cristallizzata nel disciplinare – di attribuire una rilevanza diversa tra i criteri di valutazione discrezionale.

Ciò determinerebbe, anche, un appiattimento dei punteggi verso l'alto, riducendo la differenza tra un livello di giudizio e l'altro.

L'attribuzione di tali punteggi avrebbe, così, svilito il criterio di aggiudicazione di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa, danneggiando la ricorrente, la quale sarebbe risultata invece vincitrice con una riparametrazione dei punteggi in via proporzionale.

8.3. – Il Collegio, a seguito di una più approfondita valutazione compiuta nella sede di merito, ritiene che la predetta censura, pur essendo suggestiva e abilmente articolata, non possa essere condivisa.

Può, quindi, prescindere dall'analisi dell'eccezione di tardività della stessa, sollevata dall'Amministrazione resistente.

8.4. – Al riguardo, occorre, innanzitutto, premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la scelta operata dalla stazione appaltante in merito ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa la disaggregazione del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico.

Tale scelta è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale, e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (*cfr.*, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2020, n. 4856; *id.* 18 giugno 2018, n. 3737).

8.5. – Nel peculiare caso di specie, deve ritenersi che la scelta effettuata dalla Commissione in merito ai punteggi attribuiti ai sub-criteri, per quanto possa risultare opinabile, perché effettivamente non determina un rapporto di piena proporzionalità tra gli stessi, non si rivela, tuttavia, illogica o irrazionale.

Tale scelta, infatti, rispetta, seppur in termini numerici assoluti, la distinzione di peso e rilevanza attribuita dal disciplinare ai vari criteri discrezionali.

In altri termini, la Commissione giudicatrice, parametrando i punteggi per i singoli sub-criteri secondo una graduazione uguale per tutti – in termini assoluti, ancorché in percentuali diverse – ha mantenuto il carattere di preminenza di taluni criteri rispetto agli altri.

Si considerino, a titolo di esempio, i punteggi attribuiti per il sub-criterio “*adeguato*”:

- con riguardo al criterio con punteggio massimo pari a n. 11, il sub-criterio “*adeguato*” attribuisce n. 9 punti,
- mentre con riguardo al criterio con punteggio massimo pari a n. 10, il sub-criterio “*adeguato*” attribuisce un punteggio inferiore al precedente, pari a n. 8 punti;
- in termini assoluti, dunque, i due punteggi per il giudizio “*adeguato*” (9 e 8) rispecchiano, pur sempre, la distinzione operata “a monte” dal disciplinare che ha previsto per i due criteri i punteggi massimi di n. 11 e 10 punti.

8.6. – Deve osservarsi, inoltre, come l’effetto di “livellamento verso l’alto” dei vari punteggi, criticato dalla ricorrente, possa essere rinvenuto solamente con riguardo ai

giudizi negativi di “*non adeguato*” (laddove il punteggio “*non adeguato*” è pari a 5 se il massimo è pari a 11, ed è pari a 2 se il massimo è pari a 8).

Nessun livellamento verso l'alto si verifica, invece, per i tre sub-criteri positivi “*più che adeguato*”, “*adeguato*” e “*parzialmente adeguato*”, ai quali sono attribuiti punteggi decrescenti al decrescere del punteggio massimo attribuibile, così rispettando la distinzione di “peso” tra questi ultimi voluta dal disciplinare.

Anche sotto tale profilo, dunque, non può dirsi che la scelta effettuata dalla Commissione sia palesemente irrazionale.

Tanto più se si considera che, come giustamente osserva l'Amministrazione resistente, se si adottasse il diverso criterio di ripartizione proporzionale dei sub-criteri proposto dalla ricorrente, si verificherebbe, comunque, un opposto effetto di livellamento “verso il basso”.

Il rapporto fra i vari punteggi espressi in termini assoluti andrebbe, infatti, gradualmente riducendosi, annullando così la differenza esistente nel punteggio massimo: al giudizio “*non adeguato*” sarebbero, infatti, attribuiti (i) n. 2 punti per il criterio con massimo 8 punti e (ii) n. 2,75 punti, per il criterio con massimo 11 punti. Quindi i punteggi minimi di differenzierebbero, tra loro, di 0,75 punti, mentre i punteggi massimi si differenzierebbero di 3 punti (11 – 8) (cfr. tabella a pag. 5, memoria ex art. 73 c.p.a. di Amministrazione).

Anche la scala percentuale suggerita dalla ricorrente per declinare i quattro giudizi valutativi non va, quindi, esente da eventuali controindicazioni. Per tale motivo, essa non può dimostrare l'irragionevolezza del diverso criterio prescelto dalla Commissione nel caso di specie.

8.7. – Astrattamente suggestiva, ma non conferente al caso di specie, si rivela, infine, la fattispecie ipotizzata dalla ricorrente al § II.5 del ricorso, ossia quella per cui, se

un concorrente riceve (i) in relazione al criterio con punteggio massimo attribuibile pari ad 11 punti, il giudizio “*più che adeguato*”, e (ii) in relazione al criterio con punteggio massimo pari a 8 punti, il giudizio “*non adeguato*”, ottiene complessivamente n. 13 punti (11 + 2), ossia un punteggio esattamente pari a quello che conseguirebbe un secondo concorrente, il quale ottenga, tuttavia, il giudizio “*non adeguato*” con riferimento al criterio “più importante” (che attribuisce 11 punti massimo) e il giudizio “*più che adeguato*” nel criterio “meno importante” (che attribuisce massimo 8 punti).

In tale situazione, dunque, si attribuirebbe il medesimo punteggio a due concorrenti che dovrebbero, invece, essere tra loro differenziati, posto che il primo eccelle con riguardo al criterio più importante, mentre il secondo eccelle nel criterio meno importante.

Ebbene, evidenzia il Collegio che tale ipotesi astratta potrebbe essere (in tesi) idonea a dimostrare l'illogicità dei punteggi scelti dalla Commissione per i vari sub-criteri esclusivamente nel caso in cui i criteri valutativi fossero solo due.

Nella gara di cui è causa, invece, la valutazione delle offerte tecniche è effettuata sulla scorta di ben nove criteri, quattro dei quali con punteggio fisso (sì/no) e cinque con punteggio attribuito discrezionalmente.

L'ipotesi astratta delineata dalla ricorrente non può, dunque, verificarsi nel caso di specie, e i profili di illogicità che da questa (in tesi) emergono sono preclusi in concreto dalla presenza di una pluralità di criteri valutativi.

8.8. – Deve, in conclusione, affermarsi che i punteggi attribuiti dalla Commissione ai singoli sub-criteri, se analizzati in un'ottica complessiva e non parcellizzata, non appaiono essere palesemente illogici o irrazionali, rientrando pur sempre nella sfera di opinabilità delle scelte discrezionali riservate alla Commissione.

9. – Alla luce di tutto quanto illustrato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

10. – In ragione della peculiarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Matthias Viggiano, Referendario

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO